



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA**

Credito d'imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo e relativa certificazione

Settembre 2017

Commissione di Studio Start Up e PMI Innovative, Finanza
agevolata
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Genova e Chiavari
Consigliere delegato Dott. Luca Giacometti

A cura di
Giosy Castangia
Ruben Moriconi

Indice:

- 1. INQUADRAMENTO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO**
- 2. EFFICACIA**
- 3. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 4. TIPOLOGIA DI SPESA AGEVOLABILE**
- 5. DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**
- 6. CERTIFICAZIONE CREDITO D'IMPOSTA**

Allegati:

- a. Check list per la fruizione dell'Agevolazione**
- b. File excel per la determinazione dell'Agevolazione**
- c. Facsimile certificazione relativa al credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo**

1. INQUADRAMENTO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Il D.L. 145/2013 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" e successive modifiche e integrazioni, riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (oggi 2020), un credito d'imposta per investimenti in misura pari al 25 % o 50% (dal 2017 uniformemente 50%) "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015". Per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca (c.d. *extra-muros*), il credito d'imposta spetta nella misura del 50 %.

Il credito d'imposta è stato oggetto di successivi interventi normativi per effetto della Legge n° 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). In data 27 maggio 2015, il decreto del MEF emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) ha definito le modalità attuative dell'agevolazione e con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi sull'applicazione del beneficio fiscale in commento. Le indicazioni fornite in tali documenti, nonostante le modifiche intercorse alla normativa originaria, da ultimo per effetto della Legge di Bilancio 2017, possono essere ancora considerate valide ai fini della valutazione o meno della spettanza del beneficio fiscale in commento.

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto importanti novità e, ad oggi, il Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo è strutturato come di seguito indicato.

2. EFFICACIA

Il credito in parola spetta per gli anni 2015-2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possono beneficiare dell'agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021).

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato.

Come da ultime modifiche della Legge 232/2016 a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito d'imposta in commento spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in forza di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996.

Ulteriori soggetti ammessi all'agevolazione possono essere così individuati:

- gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del T.U.I.R.;
- consorzi e reti di imprese.

4. TIPOLOGIA DI SPESA AGEVOLABILE

Sono ammissibili al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel periodo 2015-2020 per:

- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (devono essere acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo), nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla normativa di riferimento, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto;

- spese relative a contratti di ricerca (*extra- muros*) stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Le spese agevolabili sottendono all'applicazione di un'aliquota unica del credito d'imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati.

5. DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti della spesa incrementale complessiva, costituita dalla differenza positiva tra l'ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione e l'investimento medio relativo ai tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione, deve ammontare almeno ad euro 30.000 ed eccedere la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Come ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 13/E del 2017 non è necessario effettuare investimenti d'importo pari almeno a euro 30.000 in tutti i periodi d'imposta potenzialmente agevolati essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo d'imposta, in relazione al quale l'impresa ha intenzione di beneficiare dell'agevolazione.

L'importo massimo annuale del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario di spesa è pari 5 milioni di euro (dal 2017 20 milioni di euro).

Il beneficio è cumulabile con:

- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start-up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia

6. CERTIFICAZIONE CREDITO D'IMPOSTA

Il comma 11 dell'articolo 3 e l'articolo 7, comma 2, del decreto attuativo del 27 maggio 2015 stabiliscono che le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali di cui decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell'agevolazione.

Il comma 11 citato e l'articolo 4, comma 2, del decreto attuativo considerano "ammissibili", entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per la suddetta attività di certificazione contabile dei costi. La norma, pertanto, concede alle imprese che non sono tenute alla revisione legale dei conti e che non hanno un organo di controllo interno, un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile entro il limite massimo di euro 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione. L'importo del contributo attribuito per le spese di certificazione si aggiunge al credito di imposta spettante, calcolato secondo le indicazioni del successivo paragrafo, e concorre alla determinazione dell'importo massimo annuale di 5 milioni di euro (successivamente alla Legge di Bilancio 2017, salito a 20 milioni di euro) riconosciuto dal comma 3 dell'articolo 3. Resta fermo che le spese sostenute per la certificazione della documentazione contabile sono deducibili dal reddito di impresa per l'intero importo.

In merito alla certificazione, nel rilevare che le disposizioni non stabiliscono un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della stessa, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 16/E del 16 marzo 2016, ha precisato, al paragrafo 7,¹ che il suddetto documento può essere redatto in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l'attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell'effettività dei costi sostenuti.

In questo ambito, si ritiene possa essere utile porre all'attenzione dei destinatari del documento il fatto che la certificazione contabile, che come sopra riportato avrà ad oggetto la mera regolarità formale della

¹ La circolare cita testualmente: "In merito alla certificazione, nel rilevare che le menzionate disposizioni non stabiliscono un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della stessa, si precisa che il suddetto documento può essere redatto in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l'attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell'effettività dei costi sostenuti".

documentazione contabile e dell'effettività dei costi sostenuti, prescinde dalle attività di R&S poste in essere dalla Società e da una loro analisi.

Di conseguenza, la società dovrebbe essere consapevole dei rischi assunti in assenza di un'adeguata analisi tecnica, quest'ultima volta a far emergere ed evidenziare la corrispondenza delle attività di R&S poste in essere alle attività agevolabili (così come definite dalla normativa e dalla prassi vigente).

La certificazione, che va allegata al bilancio d'esercizio, va conservata a cura dell'interessato.

L'obbligo di certificazione contabile della documentazione è previsto con riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, le quali devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell'agevolazione, al fine di attestare la regolarità formale della documentazione nonché l'effettività dei costi sostenuti per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Resta fermo, come precisato nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafo 7), che le imprese con bilancio certificato sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta. Ciò posto, in merito alla previsione normativa secondo cui "tale certificazione deve essere allegata al bilancio", il citato documento di prassi ha chiarito che, ai fini dei successivi controlli, la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e che la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili. Ad ulteriore specificazione dei chiarimenti forniti nella menzionata circolare, si precisa che la previsione normativa di "allegazione al bilancio" va intesa nel senso che i soggetti tenuti alla redazione del bilancio non devono materialmente allegare al bilancio d'esercizio, depositato presso il registro imprese della Camera di Commercio, la documentazione contabile oggetto di certificazione, in quanto è sufficiente che, una volta predisposta, sia conservata e resa disponibile, insieme al bilancio, al momento del controllo

La seconda parte del comma 5 dell'articolo 7 del decreto attuativo, alle lettere da a) a c), indica, in via orientativa e non esaustiva, la documentazione a supporto da conservare in relazione alle diverse tipologie di costi eleggibili, di cui si sottolinea di seguito che:

- per quanto concerne le spese relative al “personale altamente qualificato”, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di R&S, con riferimento ai costi del personale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art 4 del Decreto ;

- per quanto riguarda la documentazione relativa ai costi per “strumenti e attrezzature di laboratorio” la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di R&S, relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività stessa, con riferimento agli strumenti ed alle attrezzature di laboratorio di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto;

- quanto alla documentazione a supporto dei costi relativi alla c.d. ricerca “extra-muros” i contratti ed una relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal responsabile dell'attività di R&S sulle attività svolte nel periodo d'imposta a cui il costo sostenuto si riferisce in relazione ai contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del Decreto.

In allegato si fornisce la check list per la fruizione dell'Agevolazione, nonché un esempio di file excel per la determinazione del credito d'imposta ed il facsimile di certificazione relativa al credito.

ALLEGATO A: Esempio di Check list per la fruizione dell'Agevolazione

Check-list "Valutazione di spettanza del credito di imposta"	
Soggetto beneficiario	Denominazione Azienda _____ P.Iva _____ <p align="center">Dimensioni Impresa</p> Piccole dimensioni Medie dimensioni Grandi dimensioni Codice attività (tabella codici ateco) _____ <input type="checkbox"/> enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata; <input type="checkbox"/> imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del T.U.I.R.; <input type="checkbox"/> consorzi e reti di imprese
Periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento (soggetti con periodi di imposta coincidente con l'anno solare)	<input type="checkbox"/> 2016 <input type="checkbox"/> 2017 (metodi di calcolo semplificato) <input type="checkbox"/> 2018 <input type="checkbox"/> 2019 <input type="checkbox"/> 2020
Periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento (soggetti con periodi di imposta coincidente con l'anno solare)	<input type="checkbox"/> 2015-2016 <input type="checkbox"/> 2016-2017 <input type="checkbox"/> 2017-2018 (metodo di calcolo semplificato) <input type="checkbox"/> 2018-2019 <input type="checkbox"/> 2020-2021
Percentuale di spettanza del credito	

- 25%
- 50%
- 25 e 50%

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA INVESTITRICE

Regione _____
 Codice regione _____
 Comune _____
 Provincia _____ codice comune _____
 Indirizzo _____
 Codice di attività _____
 DATA INIZIO ATTIVITÀ _____

Attività di ricerca e sviluppo per la quale si richiede l'agevolazione

LAVORI SPERIMENTALI O TEORICI	<input type="checkbox"/>
RICERCA PIANIFICATA O INDAGINI CRITICHE	<input type="checkbox"/>
CONOSCENZE	<input type="checkbox"/>
PRODOTTI	<input type="checkbox"/>

INTERVENTI EFFETTUATI

LE SPESE SOSTENUTE SONO RELATIVE A:

- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo € _____
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (devono essere acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo), nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla normativa di riferimento, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
€ _____
- spese relative a contratti di ricerca (extra- muros) stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
€ _____
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto € _____

Investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2016

Totale investimenti agevolabili

	<input type="checkbox"/> > 30.000 <input type="checkbox"/> <30.000 € _____
Investimenti agevolabili al 25% Investimenti agevolabili al 50% Investimenti rilevanti effettuati nel 2012 Investimenti rilevanti effettuati nel 2013 Investimenti rilevanti effettuati nel 2014 Media investimenti (2012,2013,2014)	€ _____ € _____ € _____ € _____ € _____ € _____
Spesa incrementale complessiva	<input type="checkbox"/> POSITIVA <input type="checkbox"/> NEGATIVA Se negativa nessuna agevolazione spettante
Spesa incrementale investimenti agevolabili al 25%	<input type="checkbox"/> Positiva € _____ <input type="checkbox"/> negativa
Spesa incrementale investimenti agevolabili al 50%	<input type="checkbox"/> positiva € _____ <input type="checkbox"/> negativa
Spesa incrementale agevolabile Di cui agevolabile al 25% Di cui agevolabile al 50%	€ _____ € _____ € _____
Totale agevolazione spettante nel limite della spesa incrementale complessiva	€ _____
Investimenti effettuati DAL 1° GENNAIO 2017	
Investimenti agevolabili per i quali si richiede e il credito di imposta in uno specifico anno	<input type="checkbox"/> > 30.000 <input type="checkbox"/> <30.000 L'importo non può essere inferiore a 30.000

Media investimenti pregressi (2012/2013/2014)	€ _____
Spesa incrementale complessiva	<input type="checkbox"/> POSITIVA <input type="checkbox"/> NEGATIVA Se negativa nessuna agevolazione spettante
Spesa incrementale agevolabile al 50% (unica aliquota applicabile)	€ _____
Agevolazione spettante (nel limite della spesa incrementale)	€ _____

ALLEGATO B: File excel per la determinazione dell'Agevolazione

PROSPETTO DETERMINAZIONE CREDITO IMPOSTA R&S (valido per 2016)

ANNO	Importo spese di cui lett. a) e c)	Importo spese di cui lett. b) e d)	
2016	-	-	
2014	-	-	
2013	-	-	
2012	-	-	
Totale	-	-	Totale investimenti precedente triennio
3	-	-	Media investimenti precedente triennio
	-	-	Spesa incrementale per tipologia
		-	Spesa incrementale complessiva
	50%	25%	Aliquota applicabile per tipologia di spesa incrementale
			Indicare aliquota applicata se solo una delle tipologie di spesa risulta incrementale
	-	-	
		-	A- Credito imposta maturato utilizzabile dall'1/1/2017 se solo una tipologia di spesa è incrementale
		-	B- Credito imposta maturato utilizzabile dall'1/1/2017 se entrambe le tipologie di spesa sono incrementali

QUADRO RU		
Credito d'imposta residuo della precedente Dich.	RU2	
Credito d'imposta ricevuto	RU3	
Credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta	RU5	
Credito d'imposta compensato in F24	RU6	-
Credito utilizzato ai fini di:	RU7	-
	1 Ritenute	
	2 IVA (per e acc)	
	3 IVA (saldo)	
	4 IRES (acconti)	
	5 IRES (saldo)	
	6 Imp. Sostitutiva	
	7 IRAP	
Credito d'imposta riversato	RU8	
Credito d'imposta ceduto	RU9	
Credito d'imposta trasferito	RU10	
Credito d'imposta richiesto a rimborso	RU11	
Credito d'imposta residuo	RU12	-

Indicare importo lett. A o lett. B

PROSPETTO DETERMINAZIONE CREDITO IMPOSTA R&S (valido dal 2017)

ANNO	Importo	
2017		
2014	-	
2013	-	
2012	-	
Totale	-	Totale investimenti precedente triennio
3	-	Media investimenti precedente triennio
	-	Spesa incrementale complessiva
	50%	Aliquota applicata alla spesa incrementale complessiva
	-	Credito imposta maturato utilizzabile dall'1/1/2018

QUADRO RU		
Credito d'imposta residuo della precedente Dich.	RU2	-
Credito d'imposta ricevuto	RU3	
Credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta	RU5	-
Credito d'imposta compensato in F24	RU6	-
Credito utilizzato ai fini di:	RU7	-
	1 Ritenute	
	2 IVA (per e acc)	
	3 IVA (saldo)	
	4 IRES (acconti)	
	5 IRES (saldo)	
	6 Imp. Sostitutiva	
	7 IRAP	
Credito d'imposta riversato	RU8	
Credito d'imposta ceduto	RU9	
Credito d'imposta trasferito	RU10	
Credito d'imposta richiesto a rimborso	RU11	
Credito d'imposta residuo	RU12	-

Come indicato dalla Circolare N. 13/E del 27/04/2017 al paragrafo 3 (Esempi di calcolo), è necessario sottolineare alcuni aspetti relativi alla determinazione del credito d'imposta.

Mentre a partire dal 2017 l'aliquota è stata uniformata in misura del 50%, fino al 2016 è necessario suddividere gli investimenti ammissibili in due gruppi, e determinare per ciascun gruppo, separatamente, la spesa incrementale agevolabile, la quale è data dalla differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione e il valore dell'investimento medio realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione. Pertanto si tiene a precisare che sia per il periodo d'imposta 2016, sia per quelli successivi, si deve verificare l'esistenza di un'eccedenza agevolabile rispetto al triennio 2012-2014.

Per ulteriori precisazioni si rimanda agli esempi di calcolo indicati al paragrafo 3 della Circolare N. 13/E '17.

Il file excel utile ai fini della determinazione dell'agevolazione, è allegato in formato scaricabile al presente documento.

ALLEGATO C: Facsimile certificazione relativa al credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo

CERTIFICAZIONE RELATIVA AL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (ART. 3 DEL DL 23.12.2013 N. 145)

Il sottoscritto _____, con studio in _____ via _____ n. ____, codice fiscale _____, P. IVA _____, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____ al n. ____,

premessò

- che ha ricevuto, dalla società _____, CF/P. IVA _____ con sede in _____ via _____ l'incarico di procedere all'attestazione della effettività delle spese sostenute necessaria per beneficiare del credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 e al DM 27.5.2015;
- che la società ha fornito la documentazione necessaria per un'adeguata analisi, come risulta da allegato A;

attesta

che la società _____ C.F./P. IVA _____ con sede in _____ via _____ n. ____, ha sostenuto spese relative ad attività di ricerca e sviluppo, di seguito elencate, per un importo complessivo pari ad euro _____ (in lettere: _____).

In particolare, l'impresa ha sostenuto, in conformità all'art. 3 co. 6 del D.L. 145/2013 e all'art. 4 del DM 27.5.2015, le seguenti spese agevolabili:

Tipologia di spesa	Importo in euro
Costi per personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo	
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio	
Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati	
Spese relative a competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale	
TOTALE	

Tali spese si considerano effettivamente sostenute nel periodo _____ ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

Si attesta, inoltre, la regolarità formale della documentazione contabile relativa ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti.

Luogo e data

Timbro e firma del professionista